



COMUNE DI GIUSTENICE

PROVINCIA DI SAVONA

C. F. e P. IVA 00336100094

COPIA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.19 DEL 24-09-2020

OGGETTO: **ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020 APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **17:30**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr. As.
BOETTO Mauro	Presente
MAZZA Renata Maria	Presente
SERRATO Piero Lorenzo	Presente
BOETTO Gabriella	Presente
FIALLO Pier Paolo	Assente
MENINI MONICA	Presente
REMBADO Pietro Paolo	Presente
ORSO Luca	Presente
GIORDANO SERRATO CLAUDIA	Assente
BATTISTINI Flavio	Presente
CALVO ROBERTO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Vincenzo Trevisano.**

Il Sig. **Dott. BOETTO Mauro**
Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Referto di pubblicazione
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia dei presente verbale venne pubblicata il giorno
all'albo pretorio ove rimarrà e-
sposta per 15 giorni consecutivi.
Addì
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020 – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la seguente relazione del Sindaco Presidente:

“Iter processuale:

- in data 13 gennaio 2011, il Fallimento della Società L.M.C. di Cosso Domenico e C. S.a.s. ha proposto ricorso al TAR per la Liguria contro il Comune di Giustenice, per sentire condannare questa Amministrazione al pagamento della complessiva somma di € 3.581.905,15, a titolo di risarcimento danni, derivante, in parte dall'annullamento in autotutela del Piano di Lottizzazione “San Lorenzo”, approvato nell'anno 1982 con D.C.C. n. 170/1982 - trattasi di provvedimento annullato dal TAR per la Liguria, con sentenza n. 24/1998, poi confermata dal Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3984/2008, e dall'altra parte dall'adozione dell'ulteriore Ordinanza Sindacale n. 13/2005, con la quale, nell'anno 2005, è stata imposta al Fallimento il rifacimento e la messa in sicurezza della tombinatura del “Rio Veggiu”, corrente all'interno dell'area oggetto di lottizzazione;
- al Giudizio proposto dal Fallimento L.M.C. è stato assegnato l' R.G. n. 92/2011 e, in esso, il Comune di Giustenice si è costituito, contestando integralmente la fondatezza delle argomentazioni proposte e chiedendo, comunque, la chiamata in manleva del Signor Farinazzo Delio, in qualità di socio illimitatamente responsabile della Società Farinazzo Delio & C. S.a.s., originario attuatore dell'intervento lottizzatorio e dante causa della Società L.M.C.;
- con Sentenza n. 6/2020, pubblicata il 9 gennaio u.s., il TAR per la Liguria, non definitivamente pronunciando, ha (in sintesi):
 - 1 – accolto la domanda risarcitoria, formulata dal Fallimento LMC S.a.s. nei confronti del Comune, relativa al presunto danno ingenerato dall'annullamento, nel 1992, del Piano di Lottizzazione “Rio Veggiu”, senza, peraltro, quantificare l'importo di tale presunto danno;
 - 2 – respinto (dichiarandola inammissibile) l'ulteriore domanda risarcitoria, avanzata dal Fallimento in relazione all'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 13/2005;
 - 3 – licenziato CTU, volta alla quantificazione del suddetto danno;
- in data 20 aprile 2020, il Dott. Benzi, quale CTU, ha presentato bozza di relazione di consulenza tecnica (all.3), con la quale ha quantificato l'importo complessivo di € 515.009,85, di cui € 273.014,5 per “danno emergente” ed € 241.995,35 per “lucro cessante.

COSA HA FATTO L'ENTE

A seguito dell'emissione della sentenza di cui sopra, il Comune ha iniziato un percorso di trattative con la controparte, che ha coinvolto tutta l'amministrazione e gli uffici e che si è svolto in diversi incontri, anche presso gli studi legali dei rispettivi difensori nella città di Genova, finalizzato a raggiungere un accordo risolutivo, per evitare il default dell'ente.

Ricordo che l'eventuale fallimento dell'ente determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per la cittadinanza, costringendo il Comune ad adottare tutte le misure per riparare il debito e, quindi, ad innalzare tutte le tasse con aliquota massima per numerosi anni.

PERCHE' SI ALLA TRANSAZIONE?

Decidere di non addivenire alla composizione bonaria della controversia, per il Comune significherebbe accantonare tutte le somme derivanti dall'aumento delle tasse, fino all'emissione della Sentenza del Consiglio di Stato, dove l'ente potrebbe risultare soccombente, con un evidente rischio di dissesto o, comunque, di essere oggetto di procedura di riequilibrio, qualora dovesse essere confermata la somma stabilita dal CTU.

Risolvere transattivamente il contenzioso, esporrebbe sì l'ente ad una gravosa anticipazione di liquidità, ma condurrebbe a chiudere definitivamente una vicenda quarantennale e l'aumento delle tasse sarebbe destinato, a tale vicenda, solo per l'anno 2020.

Da qui la scelta "obbligata" di un aumento di tasse, dopo 5 anni di mantenimento della tassazione di poco superiore al minimo, che permetterà la salvaguardia economica di questo ente.";

SENTITA, altresì, la seguente relazione del Consigliere delegato, Rag. Flavio Battistini:

“In relazione ai termini di approvazione delle aliquote IMU, si richiamano i punti precedenti.

Quanto alla determinazione delle aliquote si richiama l'art.1, commi 748 e 749, della L. n. 160 del 27/12/2019 dove si stabilisce di aumentare l'aliquota base (0,5 per cento) con possibilità di aumentare o diminuire di un punto percentuale, fino all'azzeramento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, e A9, e relative pertinenze, portando l'aliquota allo 0,6 per cent, nonché l'art 1, comma 754, della succitata norma, per gli immobili diversi dall' abitazione principale, l'aliquota base della nuova IMU, sarà del 0,86 per cento con la possibilità di aumentarla fino a un massimo del 1,06 per cento;

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità) i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima IMU dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Ritenuto, pertanto, per l'anno 2020 e relativamente agli immobili di cui sopra di aumentare l'aliquota ordinaria IMU a 1,06%, al fine di alternativamente, comporre bonariamente la vertenza relativa al procedimento radicato nanti il TAR per la Liguria all'RGR n. 92/2011, attualmente pendente, promosso dal Fallimento della Società LMC S.a.S, o di provvedere ad un accantonamento graduale delle somme nei documenti programmatori, con il precipuo fine

di mantenere gli equilibri, come indicato dalla Corte dei Conti, con Delibera n. 71/2020/PRSP.”;

VISTO il D.L. 06.12.2011, n. 201 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6.12.2011, n. 284 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO, altresì, l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09. 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO, infine, l'art. 1, comma 738, della L. 23.12.2019, n. 160, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI e all'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che, in sede di conversione del D.L. n. 124/2019, avvenuta con L. 19.12.2019, n. 157, il Legislatore ha previsto che i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI siano posticipati al 30.04.2020;

RICHIAMATO l'art.138 del D.L. n. 34/2020 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, con cui sono abrogati il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'art. 1 della L. 27.12. 2013, n. 147;

RILEVATO che, in applicazione del disposto normativo, di cui sopra, la scadenza sia per l'approvazione di aliquote e tariffe che per i Regolamenti IMU e TARI è differita, insieme all'approvazione del bilancio di previsione, al 31 luglio 2020;

RILEVATO, altresì, che, ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato art. 107, comma 2, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio), grazie alla legge di conversione del D.L. n. 34/2020, che testualmente recita:

“per le finalità, di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche

mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.), per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'art.1, commi 748 e 749, della L. 27.12.2019, n. 160, dove si stabilisce di aumentare l'aliquota base (0,5 per cento), con possibilità di aumentare o diminuire di un punto percentuale ,fino all'azzeramento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, e A9, e relative pertinenze, portando l'aliquota allo 0,6 per cento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 754, della succitata norma, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota base della nuova IMU, sarà del 0,86 per cento con la possibilità di aumentarla fino a un massimo del 1,06 per cento;

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità) i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima IMU dell'1,06 per cento, di cui al comma 754, sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. alle condizioni, di cui al comma 28 dell'art. 1 della L. n. 208/2015;

RITENUTO, pertanto, per l'anno 2020 e relativamente agli immobili, di cui sopra, di aumentare l'aliquota ordinaria IMU a 1,06%, al fine alternativamente di comporre bonariamente la vertenza relativa al procedimento radicato nanti il TAR per la Liguria all'RGR n. 92/2011, attualmente pendente , promosso dal Fallimento della Società LMC S.a.S, o di provvedere ad un accantonamento graduale delle somme nei documenti programmatori, con il precipuo fine di mantenere gli equilibri, come indicato dalla Corte dei Conti, con Delibera n. 71/2020/PRSP;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019, dove si conferma l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133,
- l'art.1, comma 751, della L. n. 160/2019, che prevede l'aliquota pari allo 0,1 per cento con possibilità dei comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ATTESO che, per effetto delle previsioni normative sopra indicate, le aliquote, previste per l'anno, 2020 risultano essere quelle indicate nella sottostante tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze Solo per categorie A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze , solo una per tipologia	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,20 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai	

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	1,06 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	1,06 %
Immobili locati	1,06 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,00 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,00 %
Altri fabbricati	1,06 %

RILEVATO che il Governo, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche, derivanti dall'epidemia mondiale, ha emanato il D.L. 14.08.2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), prevedendo esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo, come disposto dall'art 78 che, testualmente, recita: “ 1. *In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della L. 12.12.2019, n. 160, relativa a:* a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».* 3. *L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della L. 27.12.2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).* 4. *L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.* 5. *Per il ristoro ai comuni delle*

minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'art. 177, comma 2, del D.L. 19.05. 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'art. 114.”

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell' IMU;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

1. di **STABILIRE**, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria a valere per l'anno 2020:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze <small>Solo per categorie A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze , solo una per tipologia</small>	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,20 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	1,06 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	1,06 %
Immobili locati	1,06 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un	0,00 %

periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,00 %
Altri fabbricati	1,06 %

2. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
3. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;
4. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. BOETTO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Trevisano Dott. Vincenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ON-LINE ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Giustenice lì,

IL Segretario Comunale
f.to Trevisano Dott. Vincenzo

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24/09/2020.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Silvia Mulè

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24/09/2020.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Silvia Mulè

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giustenice lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo TREVISANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **divenuta immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
Giustenice lì, 24/09/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO